

### ***Art. 13: Il consiglio comunale***

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico e ne esercita il controllo sull'attuazione.
2. Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina altresì le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolate dalla legge.

### ***Art. 14: Commissione d'indagine***

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'attività comunale, può deliberare, su proposta di almeno tre consiglieri, l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La Commissione è composta da un consigliere comunale designato dal gruppo di maggioranza, da uno designato dal gruppo di minoranza e dal presidente del consiglio comunale che la presiede e ne coordina l'attività.

### ***Art. 15: Competenze ed attribuzioni***

1. Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con i programmi provinciali, regionali e statali.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare nelle materie elencate nell'art. 32 della legge n. 142/90, recepito con L.R. n. 48/91 art.1 lett.e) modificato dall'art. 78 L.R. 10/93 e dall'art. 45 L.R. 26/93, integrato dall'art. 2 comma 3 L.R. 4/96 e parzialmente abrogato dall'art. 5 comma 6 Legge 127/97 recepita dalla L.R. 23/98.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, direttamente o per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.

### ***Art. 16: I consiglieri comunali***

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione fosse registrata a verbale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti

dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ogni consigliere, per poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dagli organi dell'ente ed agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle determinazioni e ordinanze sindacali, nonché di ogni altro provvedimento emanato da organi politici o amministrativi dell'ente.

5. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

6. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.

7. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

8. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.

9. Per l'esercizio delle loro funzioni e per la partecipazione alle commissioni previste dal presente statuto o dai regolamenti, sono attribuiti ai consiglieri i gettoni di presenza di importo massimo pari ad un Euro., nonché la copertura assicurativa contro i rischi connessi all'esercizio del loro mandato.

#### ***Art. 17: Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali***

1. Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000. Le modalità e le forme sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

#### ***Art. 18: Attività ispettiva del consiglio***

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso l'ufficio di segreteria del Comune.

2. In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dalla L.R 7/92 art. 27 comma 1, art. 12 comma 9 e art. 17, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91 che prevede la possibilità di rimozione e sospensione di amministratori di enti locali per il compimento di atti contrari alla Costituzione e per gravi e persistenti violazioni di legge.

#### ***Art. 19: Il Presidente***

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente in seduta che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che

reiteratamente violi il regolamento o chiunque dei presenti sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

4. Il Presidente, sulla base delle disposizioni del regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune, deve disporre di un idoneo ufficio attrezzato nonché di personale comunale messo a disposizione ufficio preposto in relazione alle disponibilità dell'Ente.

#### ***Art. 20: Il consigliere anziano***

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e a parità di voti il più anziano di età.
3. Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.

#### ***Art. 21: Dimissioni e decadenza dei consiglieri***

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore o su sua iniziativa.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il consigliere interessato alla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.
5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

#### ***Art. 22: Gruppi consiliari***

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non costituisce un gruppo autonomo. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.

#### ***Art. 23: Conferenza dei capigruppo***

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
4. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

***Art. 24: Le commissioni consiliari***

1. Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. La costituzione e il funzionamento delle commissioni è disciplinata dal regolamento del consiglio comunale.

***Art. 25: Commissioni consiliari temporanee***

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine. Il consiglio può deliberare di prorogare il termine prima della scadenza, o di rinnovare l'incarico, se il termine è già scaduto.

***Art. 26: Convocazione del consiglio comunale***

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6. Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi.
8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
9. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o urgente.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice presidente.

***Art. 27: L'ordine del giorno***

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal presidente, dovrà indicare in modo chiaro gli argomenti su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2. E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare un'adeguata e preventiva informazione. Il regolamento prevede forme di trasmissione telematica delle proposte di deliberazione.
5. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e, diffusamente, nel territorio comunale.
6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento e, fatta salva, altresì, l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.

#### ***Art. 28: Proposte di deliberazione***

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o a ciascuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

#### ***Art. 29: Pubblicità e validità delle sedute***

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.. Le eventuali frazioni si computano per unità.

#### ***Art. 30: Voto palese e segreto***

1. Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.

#### ***Art. 31 : Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste dalla legge maggioranze qualificate.

***Art. 32 : Astenuti***

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

***Art. 33 : Assistenza alle sedute e verbalizzazione***

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3. Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

***Art. 34 : Pubblicazione delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

***Art. 35 : Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale***

1. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
2. Il regolamento indica in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione vi sia la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge.